

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI E BENEFICI A
SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE SENZA FINE DI LUCRO,
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. 241/90**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 26 Ottobre 2022

Entrato in vigore

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 Settori di intervento
- Art. 4 Tipologia degli interventi
- Art. 5 Soggetti beneficiari
- Art. 6 Requisiti di ammissione
- Art. 7 Obblighi dei beneficiari e utilizzo del logo

CAPO II - CONTRIBUTI

- Art. 8 Termini e modalità per la presentazione della domanda
- Art. 9 Procedure per la concessione
- Art. 10 Casi di esclusione
- Art. 11 Spese ammissibili
- Art. 12 Istruttoria della domanda di contributo
- Art. 13 Criteri per la concessione dei contributi
- Art. 14 Bando straordinario
- Art. 14 Valutazione delle iniziative ammissibili a contributo
- Art. 15 Modalità di assegnazione del contributo

CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO E PER INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA

- Art. 16 Disciplina generale
- Art. 17 Spese ammissibili
- Art. 18 Contributi straordinari per iniziative, eventi e manifestazioni di particolare rilievo
- Art. 19 Contributi straordinari per iniziative di rilevanza strategica

CAPO IV – PATROCINIO

- Art. 20 Disciplina generale
- Art. 21 Patrocinio oneroso
- Art. 22 Modalità di concessione del patrocinio oneroso

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 23 Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
- Art. 24 Revoca del contributo
- Art. 25 Controlli

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26 Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 27 Obblighi dei beneficiari
- Art. 28 Entrata in vigore
- Art. 29 Norme finali e transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di contributi economici e benefici a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e attività di interesse generale non aventi finalità di lucro, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 26 del D.lgs 33/2013.
2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
3. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Flero determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 3, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune.
2. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali abbiano finalità coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale, contributi legati a rapporti convenzionali o concessori; contributi alle scuole.
4. L'erogazione del contributo avviene nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente. Il Funzionario responsabile del procedimento di erogazione del contributo ai fini della liquidazione deve verificare l'esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte del beneficiario nei confronti del Comune. Qualora sussista un debito certo e non contestato il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l'importo del contributo alla relativa entrata.

ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili le attività e le iniziative, nei settori d'intervento di seguito specificati:

1. SETTORE CULTURALE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico di interesse locale;
- iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- rassegne, convegni, mostre, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà di Flero;
- iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

2. SETTORE SPORTIVO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività realizzate da associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

3. SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività realizzate da associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati finalizzate alla salvaguardia della salute, alla prevenzione e al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- promozione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- prevenzione, assistenza, sostegno e protezione delle vittime di bullismo, degli anziani e dei cittadini diversamente abili, delle vittime di violenza di genere, misoginia, omofobia e razzismo;
- promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili;
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- eliminazione di situazioni individuali di grave disagio socio-economico e disadattamento sociale relative a cittadini in condizione di fragilità socio-economica;
- assistenza a persone e nuclei che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino per realizzare gli interventi di cui alla lettera precedente;
- valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale. In particolare, possono essere sostenute anche specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, così come da condizioni di estrema povertà economica e sociale e che concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente Regolamento, sulla base delle risorse disponibili, può concedere:
 - a) **contributi economici ordinari** a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni;
 - b) **contributi economici con bando a carattere straordinario**: a sostegno di situazioni particolari ma a carattere generale;
 - c) **contributi economici straordinari** per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo e/o interventi di rilevanza strategica;
 - d) **patrocinio non oneroso** quale riconoscimento del valore civile, morale, culturale, sportivo di un'iniziativa, evento o manifestazione;
 - e) **patrocinio oneroso** che comporta l'assunzione di un onere diretto o indiretto in capo al Comune.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **contributi economici ordinari**: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente;
 - b) **contributi economici con bando a carattere straordinario**: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, in occasione di particolari situazioni sociali e/o economiche;
 - c) **contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo e/o interventi di rilevanza strategica**: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo e di particolare impatto organizzativo e/o finanziario per il richiedente;
 - d) **patrocinio non oneroso**: il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte del Comune di Flero ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, sportive, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Ente.
 - e) **patrocinio oneroso**: quando comporta, oltre all'utilizzo del logo comunale, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, se specificatamente tariffati con Delibera di Giunta Comunale o con costi preventivamente definiti dall'Ente.

3. Per tutti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale con la finalità di sostenere, promuovere e dare adeguata pubblicità alle iniziative e alle attività oggetto del presente regolamento.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai suddetti contributi e benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche sia private, per la realizzazione di iniziative, attività e programmi senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.
2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i partiti politici o organizzazioni sindacali (incluse loro emanazioni) o enti ed associazioni i cui vertici decisionali direttivi ed esecutivi (amministratori, consiglieri, soci di riferimento, dirigenti) siano in una delle posizioni di conflitto di interesse configurate dalla normativa esistente.
3. Sono esclusi dai benefici e contributi relativi di cui all'art. 4 le associazioni e gli enti pubblici e privati che sono in rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale per l'erogazione di servizi e/o prestazioni nei settori di cui all'articolo 3, qualora la richiesta di benefici e contributi riguardi progetti, azioni e iniziative della medesima area di intervento oggetti del rapporto convenzionale.
4. Per le organizzazioni sindacali, possono essere ammesse a contributo esclusivamente attività ed iniziative a precipuo scopo di sostegno alle categorie disagiate (es.: disoccupati, sportelli ascolto mobbing, attività di patronato, ecc.)

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. I requisiti generali di ammissione alla concessione di contributi e/o benefici sono i seguenti:
 - svolgere l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo e/o beneficio, nel Comune di Flero, fatto salvo quanto indicato al comma 3) del presente articolo;
 - svolgere l'attività per la quale viene richiesta concessione e/o beneficio senza fini di lucro;
2. L'Amministrazione comunale può concedere contributi e/o benefici anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Flero per interventi che si svolgano sul territorio comunale.
3. L'Amministrazione comunale può concedere, in casi particolari, contributi e/o benefici per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio e/o che siano ritenute di particolare rilievo.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E UTILIZZO DEL LOGO

1. I beneficiari possono fare menzione dell'intervento dell'Amministrazione Comunale esclusivamente in seguito al ricevimento di esito del procedimento amministrativo.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il sostegno dell'Amministrazione Comunale e con la specifica dell'Assessorato di competenza.
3. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici sostenitori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva, il beneficiario deve sottoporre le bozze del materiale promozionale all'ufficio competente per il relativo benessere.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso agli uffici competenti per eventuali controlli.

CAPO II CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 8 - TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo ordinario è fissato di norma entro 2 mesi dall'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
2. La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Flero, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:
 - relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
 - piano finanziario analitico dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;
 - bilancio di previsione dell'anno in corso e ultimo conto consuntivo, regolarmente approvati dagli organi statutari;
 - composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni.

ARTICOLO 9 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

1. I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo (articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento), secondo le seguenti modalità:
 - La Giunta Comunale delibera in merito alla ponderazione dei criteri indicati all'articolo 13 relativi al settore di intervento di cui all'articolo 3, stabilendo così i punteggi massimi che ogni criterio può assegnare;
 - I punteggi di cui al punto precedente costituiscono criterio fondante il procedimento valutativo tramite il quale vengono concessi i contributi di cui sopra, previo apposito avviso.
2. L'avviso contenente le indicazioni di cui al comma 1) del presente articolo, riporterà:
 - L'importo da destinare ai contributi;
 - Il termine per la presentazione della domanda;
 - I criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione delle graduatorie;
 - Il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo;
 - I criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
 - I limiti massimi e minimi degli stessi.
 - La documentazione da produrre quale rendiconto al termine delle attività/manifestazioni/iniziative realizzate.

ARTICOLO 10 - CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:
 - presentate da soggetti non legittimati;
 - non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
 - presentate oltre il termine previsto dall'avviso;
 - non presentate sull'apposito modulo;
 - il cui preventivo delle spese ammissibili sia inferiore ad € 400,00 escluse le attività e gli interventi effettuati nel settore di promozione e protezione sociale oppure dalle associazioni d'arma;
 - presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di contributi concessi nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.
2. Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà, ai sensi del successivo articolo 12, al soccorso istruttorio.

ARTICOLO 11 - MISURA DEI CONTRIBUTI. SPESE AMMISSIBILI: PRINCIPI GENERALI

1. L'entità del contributo non può superare il 80% delle spese ammissibili risultanti dal bilancio preventivo. Le entrate complessive, incluso il contributo del Comune, non devono superare gli importi delle uscite, secondo

il principio del pareggio di bilancio. A tal fine, qualora dal bilancio consuntivo risulti un avanzo (le entrate superano le uscite) il contributo verrà ridotto solo nella misura necessaria a ricondurre il bilancio a pareggio.

2. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.
3. Sono ritenute ammissibili le spese che:
 - a. siano intestate al soggetto che riceve il contributo o allo stesso riconducibili (es. scontrini fiscali, ricevute, ecc.);
 - b. risultino necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione/ente richiedente;
 - c. siano generate durante il periodo dell'attività finanziata.
4. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:
 - a. spese per il noleggio di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività/iniziativa, fino al limite massimo del 50% del contributo concesso;
 - b. spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e/o personalità e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso;
 - c. spese per rimborsi chilometrici strettamente correlati all'attività, nella misura massima del 20% del contributo concesso.
5. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese di ospitalità nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno e rivolte a queste particolari categorie di persone.
6. Per le associazioni che operano nel settore della promozione e protezione sociale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale.
7. Non sono ammissibili spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc), spese relative a prestazioni del presidente e altri membri, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, spese di vitto, alloggio e rinfreschi, salvo quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo.

ARTICOLO 12 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 9, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei successivi criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi e importi finanziari saranno determinati con apposito avviso.
2. Per ciascun anno, la ponderazione dei criteri sarà approvata con deliberazione della Giunta Comunale a cui seguirà l'avviso.

SETTORE CULTURALE: CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, CELEBRATIVO, RICREATIVO	
Qualità dell'iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc.)
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per la comunità
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
	rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti
Esperienza del soggetto proponente	attività svolte negli anni precedenti anche al di fuori del Comune di Flero con una considerazione particolare attribuita a quelle finanziate dal Comune negli anni precedenti.
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento
Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Iscrizione al <i>Registro Comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico interesse</i>

SETTORE SPORTIVO: CRITERI

MANIFESTAZIONI SPORTIVE (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali)	
Qualità dell'iniziativa	dimensione territoriale della manifestazione
	numero di edizioni
	numero discipline coinvolte
	numero atleti coinvolti
	attività che comprende iniziative rivolte agli anziani
	attività che comprende iniziative rivolte ai giovani fino ai 17 anni
	manifestazione con partecipanti provenienti dall'estero
impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo – formativi promossi dall'Amministrazione comunale	
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	attività svolte negli anni precedenti anche al di fuori del Comune di Flero con una considerazione particolare attribuita a quelle finanziate dal Comune negli anni precedenti.
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento
Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Iscrizione al <i>Registro Comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico interesse</i>

ATTIVITA' SPORTIVE DI CARATTERE CONTINUATIVO (CAMPIONATI).	
Qualità dell'iniziativa	numero di squadre iscritte a campionati giovanili
	numero di atleti iscritti residenti nel comune di Flero in rapporto al numero di iscritti totali
	realità sportive con forte storicità sul territorio che partecipano a campionati nelle maggiori divisioni previste dalle federazioni
	attività che comprende iniziative svolte all'estero
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	attività svolte negli anni precedenti anche al di fuori del Comune di Flero con una considerazione particolare attribuita a quelle finanziate dal Comune negli anni precedenti.
	valutazione del curriculum del responsabile di progetto (presenza di allenatori e istruttori con curricula adeguati alla finalità della società testimoniati da laurea Isef, in Scienze Motorie, corsi di formazione)
Apporti di fondi, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento
Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Iscrizione al <i>Registro Comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico interesse</i>

SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE: CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO – SANITARIO, ASSISTENZIALE E DELL’IMPEGNO CIVILE	
Qualità dell’iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale
	valore educativo della proposta
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell’iniziativa
	capacità dell’iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce deboli della popolazione
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	attività svolte negli anni precedenti anche al di fuori del Comune di Flero con una considerazione particolare attribuita a quelle finanziate dal Comune negli anni precedenti.
	valutazione del curriculum del responsabile di progetto
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	altri contributi o entrate derivanti dall’iniziativa – autofinanziamento
Radicalimento del soggetto proponente al territorio comunale	Iscrizione al <i>Registro Comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico interesse</i>

ARTICOLO 14 - BANDO STRAORDINARIO

1. Per particolari situazioni sociali e/o economiche che abbiamo ricadute significative nel tessuto sociale e/o associative del territorio l’Amministrazione Comunale può valutare l’erogazione di contributi straordinari finalizzati a rispondere alla particolare situazione.
2. Fatta salva la possibilità di inserire nel bando pubblico fino ad un massimo di ulteriori 3 criteri che caratterizzino la specificità e particolarità dell’intervento a cui lo stesso è finalizzato rimangono invariate tutte le indicazioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati da apposita commissione giudicatrice nominata dal Funzionario Responsabile del Settore di intervento per ciascuna area di cui all’articolo 13, che formula apposita graduatoria.
2. In caso di parità di punteggi, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione della richiesta di contributo come da registrazione dell’Ufficio Protocollo comunale.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La graduatoria, redatta secondo l’ordine decrescente di punteggio assegnato ai progetti da finanziare e con l’indicazione dell’importo dell’incentivo proposto, viene approvata dalla Giunta Comunale.

<p>CAPO III</p> <p>CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO E PER INIZIATIVE E/O PROGRAMMI DI RILEVANZA STRATEGICA</p>
--

ARTICOLO 17 - DISCIPLINA GENERALE

1. Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, o dei contributi straordinari a bando, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione Comunale mediante deliberazione della Giunta comunale può concedere contributi straordinari per:
 - iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
 - per iniziative di rilevanza strategica
2. Le domande vanno presentate con le modalità previste dall'art. 8 comma 2, salvo quanto specificato negli articoli seguenti.
3. Le domande possono essere presentate al di fuori della scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista per i contributi ordinari.

ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROGRAMMI, INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative/manifestazioni di particolare rilievo sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente, sulla scorta di almeno 3 (tre) dei seguenti criteri:
 - originalità e carattere innovativo dell'iniziativa;
 - rilevanza della valenza sociale;
 - coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
 - rilevanza dell'iniziativa a livello provinciale, regionale, nazionale;
 - ricaduta dell'attività sul territorio con risultati/effetti positivi anche medio e lungo termine;
 - coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.
2. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:
 - strutturazione del programma;
 - capacità di programmazione e di spesa;
 - capacità di parziale autofinanziamento.

ARTICOLO 19 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, e 4 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:
 - spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative e manifestazioni, fino al limite massimo del 50% del contributo concesso;
 - spese di ospitalità per ospiti e/o persone diverse da relatori e/o artisti e/o personalità e relativo staff tecnico, che comunque prestano il proprio servizio alla manifestazione e/o iniziativa, fino al limite massimo del 20% del contributo concesso;
 - spese per la locazione e/o l'uso temporaneo degli spazi in cui viene organizzata la manifestazione e/o iniziativa, nel limite del 15% del contributo ammissibile.
 - per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili, possono essere riconosciute tutte le spese nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno di queste particolari

categorie di persone.

3. Per le associazioni di volontariato sociale che operano nel settore della promozione e protezione sociale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale, e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.
4. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative a prestazioni dei membri dell'organizzazione richiedente, spese per la conduzione di locali sede dell'associazione/ente.

CAPO IV PATROCINIO

ARTICOLO 20 – DISCIPLINA GENERALE

1. Il patrocinio dell'ente consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, culturale, sportivo di un'iniziativa, evento, manifestazione ed è espressione dell'adesione simbolica dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
2. I soggetti interessati a ottenere il patrocinio non oneroso presentano domanda secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Flero, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, corredata della relazione descrittiva dell'iniziativa da svolgere, entro 30 giorni prima della sua realizzazione.
3. Il patrocinio non oneroso non prevede l'elargizione di benefici economici o materiali, è concesso con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il patrocinio oneroso, oltre all'utilizzo del logo comunale, prevede il riconoscimento di benefici/agevolazioni e/o la concessione di un'utilità quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, se specificatamente tariffati con Delibera di Giunta Comunale o con costi preventivamente definiti dall'Ente. Viene concesso con le modalità come previsto rispettivamente dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento.
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro.
7. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al territorio comunale e/o siano ritenute di particolare rilievo.

ARTICOLO 21 - PATROCINIO ONEROSO

1. Per patrocinio oneroso si intende il patrocinio concesso con l'assunzione di un onere in capo al Comune di Flero corrispondente all'erogazione di un vantaggio economico e/o di una concessione di utilità che comportano comunque un carico economico per l'Amministrazione comunale:
 - ausili materiali, quando si è in presenza di sostegno all'attività, iniziativa, manifestazione, consistenti in prestazioni e/o servizi in natura finalizzati alla buona riuscita delle iniziative;
 - concessioni in uso gratuito o a tariffe agevolate di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature di proprietà comunale o rientranti nella disponibilità del Comune.

ARTICOLO 22 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO

1. La Giunta Comunale definisce annualmente con propria deliberazione:
 - le linee guida alle quali dovranno corrispondere gli eventi, le manifestazioni e le iniziative per le quali verrà effettuata richiesta di patrocinio oneroso;
 - i termini temporali entro i quali dovranno essere presentate le istanze da parte dei soggetti interessati;
 - le caratteristiche delle iniziative che potranno usufruire gratuitamente degli spazi comunali in disponibilità.
2. Le linee guida assunte con deliberazione di Giunta Comunale vengono individuate sulla base di uno o più dei seguenti criteri generali:
 - rilevanza e significatività delle attività e/o iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti nei settori culturale, sportivo e ricreativo, di promozione e protezione sociale;
 - coincidenza dell'attività e/o iniziativa proposta con gli interessi generali e diffusi nella comunità locale;

- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
 - impatto territoriale dell'attività e/o iniziativa proposta;
 - incidenza del volontariato.
3. L'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale avverrà nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi e in base alle linee guida come sopra stabilite.
 4. La concessione di patrocinio oneroso è condizionata dai tempi di approvazione del bilancio comunale e dalle relative disponibilità

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI
--

ARTICOLO 23 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo non può essere superiore al 80% dei costi ammissibili al netto di eventuali altre forme di sostegno, contribuzione, autofinanziamento.
2. I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato.
3. I beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego, entro 30 giorni dal termine dell'attività/manifestazione/iniziativa sostenuta e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di realizzazione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, della documentazione prevista dall'avviso di cui all'articolo 9 o, in caso di contributi straordinari della documentazione di cui all'art. 19.
4. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, tutte le entrate compreso eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa. Il contributo concesso non potrà comunque essere superiore alle spese ammissibili come indicate all'articolo 11 ovvero 19 in caso di contributo straordinario. Nel caso in cui il contributo inizialmente concesso generi eccedenza, esso verrà rimodulato.
5. I contributi concessi, salvo diverso termine motivato, sono erogati entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale dell'attività/iniziativa/manifestazione oggetto di sostegno.

ARTICOLO 24 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Comportano la revoca della concessione del contributo:
 - la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente e nei tempi in esso indicati;
 - la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore);
 - il venire meno delle motivazioni di pubblico interesse o il mancato utilizzo da parte del beneficiario per le finalità per le quali era stato accordato.
2. Il provvedimento di revoca comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione da qualsiasi contributo e/o patrocinio oneroso per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.
3. Nel caso di mancata rendicontazione di tutte le spese previste in fase di istanza e/o di entrate non dichiarate a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 25 - CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.
2. Il Responsabile del procedimento potrà in ogni momento chiedere conto dell'utilizzo del contributo/beneficio concesso, essendo comunque vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per le finalità per le quali è stato accordato.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
--

ARTICOLO 26 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi e/o patrocini, così come non assume responsabilità relative alla gestione delle associazioni che ricevono i sopra citati interventi.
3. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Le associazioni a cui sono concessi gli interventi di cui all'articolo 3 sono tenuti a far risultare l'intervento del Comune dagli atti e dai mezzi con i quali annunciano e promuovono l'iniziativa stessa.
3. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

ARTICOLO 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ARTICOLO 29 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare comunale in materia.
3. Per l'anno solare 2022 i termini di cui agli articoli 8 comma 1 e 21 comma 1 sono fissati al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto.